

IL PRESIDENTE

383

- V I S T O l'art. 166 del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana;
- V I S T O il Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'Assemblea regionale siciliana e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;
- V I S T O il Regolamento dei concorsi dell'Assemblea regionale siciliana;
- V I S T A la pianta organica del personale dell'Assemblea regionale siciliana;
- CONSIDERATO che nel ruolo della carriera dei Consiglieri parlamentari risultano complessivamente 11 vacanze di posti rispetto alla pianta organica;
- V I S T A la deliberazione del Consiglio di Presidenza, adottata nella seduta n. 11 del 25 luglio 2018 con la quale è stato stabilito di indire un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 11 posti di Consigliere parlamentare di professionalità generale di prima fascia,

DECRETA

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di Consigliere parlamentare di professionalità generale di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei Consiglieri parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'Assemblea regionale siciliana e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. E' stabilita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del predetto Testo unico, la riserva di un posto per i dipendenti delle carriere degli Stenografi e dei Segretari parlamentari che risultino idonei nella graduatoria di merito e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, restando fermi i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 2. Ai fini della riserva i requisiti devono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.
3. È sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici dell'Assemblea.

IL PRESIDENTE

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano un'età non inferiore ai diciotto anni e non superiore al compimento di quarantuno anni. Tale limite massimo non potrà essere superato in nessun caso neppure in quelli previsti dall'art. 2, comma 1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana;

c) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito con una votazione almeno pari a 105/110 o equivalente:

diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche ed attuariali, nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, ovvero, laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Il predetto titolo, ove conseguito all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla menzionata laurea dall'autorità italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione prevista per la laurea medesima equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego;

e) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici.

2. I requisiti di cui al comma precedente, quelli di cui all'articolo 1, comma 2, quelli che diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione del punteggio di concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della graduatoria, debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

ART. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta, a pena di irricevibilità,

IL PRESIDENTE

esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione concorsi del sito dell'Assemblea regionale siciliana, www.ars.sicilia.it, entro la data di scadenza indicata al comma 2. L'accesso alla procedura di compilazione della domanda di partecipazione al concorso avviene mediante le credenziali che saranno rilasciate in fase di registrazione. A tal fine, i candidati devono possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica non certificata.

2. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 12 (ora italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo.
3. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo. In caso di modifiche e integrazioni della domanda, entro i termini consentiti dal presente bando, il numero identificativo e la data di presentazione sono quelli assegnati al momento dell'ultima modifica. Alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
4. Dopo aver compilato la domanda, i candidati devono stampare la domanda stessa sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal sistema informatico e la data di presentazione; la domanda, debitamente firmata, deve essere consegnata il giorno della prima prova.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a quella prevista ai precedenti commi.
6. I candidati sono tenuti a comunicare a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it, o con raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Assemblea Regionale Siciliana-Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, Piazza Parlamento n. 1, 90134 Palermo, le eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso successive alla scadenza dei termini per la presentazione, riportando il numero identificativo di ricezione attribuito alla stessa domanda.
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
 - a) le generalità e la residenza;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;



IL PRESIDENTE

- d) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
 - f) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - g) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - h) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della votazione, della Facoltà e della data del conseguimento, riportando – a pena di esclusione – qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, gli estremi identificativi delle dichiarazioni di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - k) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
 - l) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese, francese o spagnolo - nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua straniera;
 - m) le lingue – scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera – nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - n) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti;
 - o) se siano dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana.
9. I candidati portatori di handicap che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove devono comunicare nella domanda prodotta ai sensi del presente articolo il tipo di handicap e l'ausilio necessario. Per i candidati portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali è aumentato di un quarto. I candidati ai quali sia riconosciuta una invalidità uguale o superiore all'80%, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e sono ammessi alle prove scritte, previa presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione comprovante la patologia da cui sono affetti ed il grado di invalidità. La relativa certificazione medica, rilasciata da apposita struttura del sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap, deve essere trasmessa entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it o con raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Assemblea Regionale Siciliana-Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, Piazza Parlamento n. 1, 90134 Palermo.
10. I candidati devono altresì indicare l'indirizzo, anche di posta elettronica, al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico, ove posseduto.

IL PRESIDENTE

383

11. Nella domanda i candidati devono indicare il possesso dei titoli che intendono sottoporre al giudizio della Commissione esaminatrice. Di detti titoli deve essere redatto un elenco, mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione al concorso, allegando copia del documento di identità in corso di validità.
12. I titoli valutabili, qualora non siano richiesti come requisiti per la partecipazione al concorso, sono distinti nelle seguenti categorie, alle quali potranno essere attribuiti i punteggi entro i limiti massimi a fianco di ciascuno indicati:
 - Titoli di studio (fino a un massimo di punti 0,50):
 - a) votazione superiore al punteggio minimo richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione della lode ove conseguita, nel corso di laurea previsto come requisito per l'ammissione al concorso;
 - b) diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, conseguiti presso università italiane o straniere, nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell'informatica e delle lingue);
 - c) conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell'informatica e delle lingue);
 - Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 1):
 - a) rapporto di lavoro dipendente ovvero collaborazione coordinata e continuativa o a progetto presso la pubblica amministrazione o organizzazioni comunitarie ed internazionali (fino a un massimo di punti 0,40);
 - b) servizio di ruolo prestato presso l'Assemblea regionale siciliana (fino a un massimo di punti 0,60);
 - Titoli professionali ed altri titoli (fino a un massimo di punti 0,50):
 - a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari previsti dal presente bando per l'ammissione al concorso;
 - b) conseguimento dell'idoneità a ricercatore universitario nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell'informatica e delle lingue); conseguimento dell'idoneità a professore universitario di prima fascia nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell'informatica e delle lingue); conseguimento dell'idoneità a professore universitario di seconda fascia nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell'informatica e delle lingue);
 - c) conseguimento dell'idoneità in pubblici concorsi per i quali sia stato richiesto quale requisito per l'ammissione il possesso di uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - d) conseguimento di ulteriore diploma di laurea rispetto a quello posseduto quale requisito per l'ammissione al concorso.
13. A pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, con riferimento ai titoli di cui al precedente comma, i candidati dovranno dichiarare nell'apposita sezione del modulo di domanda il soggetto presso il quale hanno prestato servizio oppure attività ovvero hanno seguito i corsi di specializzazione, perfezionamento, master, l'indirizzo ed il recapito



IL PRESIDENTE

telefonico di tale soggetto, la durata del corso o del servizio o dell'attività prestata, nonché gli estremi precisi del conseguimento del dottorato di ricerca ovvero dell'idoneità a ricercatore, a professore universitario di prima o di seconda fascia, dell'idoneità conseguita in pubblici concorsi ovvero gli estremi precisi del conseguimento di ulteriore diploma di laurea rispetto a quello posseduto quale requisito per l'ammissione al concorso. Allo scopo si considerano i termini perentori di produzione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo.

14. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione dell'Assemblea per altri fini.
15. Nella domanda i candidati devono dichiarare: di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
2. Con decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, saranno nominati i membri esperti che interverranno nel corso delle prove orali per specifiche materie, per gli esami di lingua straniera e che parteciperanno soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.
3. La Commissione disporrà le prove d'esame; procederà alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti che avranno terminato le prove scritte, previa individuazione dei criteri e prima della correzione degli elaborati; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

ART. 5

Irricevibilità delle domande

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione: le domande non prodotte secondo la procedura telematica ed entro i termini di cui all'articolo 3.

IL PRESIDENTE

383

ART. 6

Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero, con la laurea di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per la suddetta laurea equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
 - e) che abbiano un'età inferiore a 18 anni o superiore al compimento di 41 anni, salvo quanto previsto per i dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - f) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego;
 - g) che non abbiano indicato nella domanda gli estremi delle dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
 - h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana;
 - j) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;
 - k) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver ommesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano prodotte in via telematica ai sensi dell'articolo 3, entro le ore 12 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano ommesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte dal bando. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 13 del presente bando.
5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga



IL PRESIDENTE

accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

ART. 7

Diario della prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di duecento volte i posti messi a concorso, la Commissione esaminatrice può disporre che sia effettuata una prova preselettiva. Per l'espletamento della suddetta prova l'Amministrazione si avvale di procedure automatizzate che possono essere affidate ad enti o società specializzate.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie speciale concorsi sarà data comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nello stesso avviso saranno date comunicazioni in merito alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet della Assemblea regionale siciliana all'indirizzo <http://www.ars.sicilia.it> ed alle modalità di svolgimento della prova preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni di esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilirà la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 8

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 60 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte e della prova orale, ad esclusione di quelle in lingua straniera, estratti a sorte secondo procedure automatizzate dall'archivio dei quesiti di cui al precedente articolo 7; ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una è esatta.
2. La prova preselettiva si svolge con le modalità ed i limiti di tempo fissati dalla Commissione esaminatrice, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9.
3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi o di tavole, né l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla

IL PRESIDENTE

Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'esclusione immediata dal concorso.

4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e la domanda prodotta ai sensi dell'articolo 3 debitamente firmata.
5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione automatica dal concorso.
6. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.

ART. 9

Valutazione della prova preselettiva

1. La correzione della prova preselettiva è effettuata, alla presenza della Commissione esaminatrice attraverso procedimenti automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto finale di merito, viene determinato con le seguenti modalità:
 - attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
 - sottrazione di 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima;
 - sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All'esito della correzione della prova preselettiva sarà compilata la graduatoria, secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati.
4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il 540° posto. Sono comunque ammessi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria.
5. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi sarà data comunicazione della pubblicazione nel sito internet della Assemblea regionale siciliana all'indirizzo <http://www.ars.sicilia.it> dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale sarà data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario delle prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

ART. 10

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, che avranno luogo a Palermo, sono così articolate:
 - a) quattro prove scritte;

IL PRESIDENTE

b) prove orali e tecniche.

ART. 11

Diario delle prove scritte

1. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, ovvero in caso di svolgimento della prova preselettiva, coloro che l'abbiano superata, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, muniti:
 - a) del documento legale di identità in corso di validità;
 - b) della domanda prodotta ai sensi dell'articolo 3 debitamente firmata.

ART. 12

Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove orali e tecniche avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche sul sito internet dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata – assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 13

Prove scritte

1. Le prove scritte sono:
 - a) tema di diritto amministrativo;
 - b) tema di diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto parlamentare e all'ordinamento regionale;



IL PRESIDENTE

383

- c) tema di contabilità di Stato e degli enti pubblici;
- d) tema di storia d'Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia.
- 2. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il candidato avrà a disposizione 8 ore.
- 3. Per lo svolgimento delle prove d'esame i candidati non potranno introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.
- 4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.

ART. 14

Prove orali e tecniche

- 1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
 - a) diritto costituzionale e diritto regionale;
 - b) diritto parlamentare;
 - c) diritto amministrativo e diritto degli enti locali;
 - d) diritto comunitario;
 - e) contabilità di Stato e degli enti pubblici;
 - f) diritto civile;
 - g) storia d'Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia;
 - h) politica economica;
 - i) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta ai sensi di quanto indicato dall'art. 3, comma 8, lettera l, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua;
 - j) accertamento della capacità di utilizzo del personal computer per l'elaborazione e lo scambio di documenti, conoscenza dei programmi di videoscrittura (Microsoft Word) nonché ricerca di informazioni, con particolare riguardo per le banche dati accessibili via Internet, presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
- 2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 30 punti.
- 3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna prova.



IL PRESIDENTE

4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria.
5. Fermo restando quanto prescritto dal comma 3 in ordine al punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non più di 0,40 punti, fino ad un punteggio massimo conseguibile di 1 punto. Il punteggio conseguito nella prova facoltativa sarà sommato al punteggio medio delle prove orali.

ART. 15

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte (a) e quello medio delle votazioni conseguite nelle materie dell'esame orale (b), sommato al punteggio riportato nella prova facoltativa di lingua straniera (c), secondo la seguente formula esplicativa:
$$\frac{a+b+c}{2}$$
2. Al punteggio finale, inoltre, sarà aggiunto il punteggio attribuito ai titoli valutabili di cui all'art. 3, comma 12, secondo i criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni di cui al medesimo articolo 3, comma 12. Il punteggio complessivo dei titoli non potrà superare 2 punti.
3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.
4. Ai fini della riserva di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, i candidati che hanno superato le prove orali e tecniche devono presentare, a pena di decadenza, idonea dichiarazione autografa ed in originale entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.

ART. 16

Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego.



IL PRESIDENTE

ART. 17

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall'articolo 76 del citato DPR n. 445/2000.
2. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale dell'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
3. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'Assemblea regionale siciliana, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono del trattamento economico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
4. I concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati a ricoprire, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno vacanti durante il periodo di due anni dalla data di assunzione dei vincitori.

ART. 18

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana, ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
2. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, fare rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, rivolgendo apposita istanza al Servizio del Personale all'indirizzo indicato nell'articolo 3 comma 6.



IL PRESIDENTE


383

ART. 19

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito Internet dell'Assemblea regionale siciliana (www.ars.sicilia.it) o contattare il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

-- 7 NOV. 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fulvio". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail on the final letter.